



Comune di Gignese

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 30-06-2025

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER I PAGAMENTI TARI ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00 nella Sala del Museo dell'Ombrello e del Parasole, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TITONE VINCENZO - SINDACO	Presente
2. ACETI CAMILLA - ASSESSORE	Presente
3. FOLGHERA SANDRO - VICE SINDACO	Presente
4. BARTOLOTTA GIOVANNI - CONSIGLIERE	Presente
5. ACETI GIULIO - CONSIGLIERE	Presente
6. GUAZZONI LUCA - CONSIGLIERE	Presente
7. MOLINARI CARLA - CONSIGLIERE	Presente
8. FALCIONI TOMMASO - CONSIGLIERE	Presente
9. PEDRANI MASSIMO - CONSIGLIERE	Presente
10. DE GIORGI VALENTINA - CONSIGLIERE	Presente
11. ATTANASI SIMONA ARIANNA - CONSIGLIERE	Presente
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Matteo Lanino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il VINCENZO TITONE, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 della Legge 27.12. 2013, n. 147 che:

- al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 652 dispone che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto altresì il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: “Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR)”;
- n. 444/2019: “Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”;

- n. 2/2020: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 57/2020: “Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 238/2020: “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- n. 493/2020: “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- n. 138/2021: “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- n. 363/2021: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR 2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459/2021: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Dato atto che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gignese è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, Consorzio Rifiuti del V.C.O. - il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamate:

- le note, acquisite al protocollo generale dell'Ente prot. n. 3142 del 19/04/2024 e n. 3330 del 24/04/2024, con le quali il Consorzio Rifiuti del V.C.O. ha comunicato la validazione ed approvazione dei P.E.F. TARI per il periodo regolatorio 2024/2025 di ogni singolo Comune consorziato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 19/04/2024;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 in data 30/04/2024 con la quale si è provveduto alla presa d'atto dell'adeguamento biennale del PEF 2024-2025;

Rilevata la necessità di procedere con l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2025;

Esaminato il PEF 2024-2025 per il Comune di Gignese validato dal Consorzio Rifiuti del V.C.O., allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, il quale espone per l'anno 2025 un costo complessivo di € 542.105,00 così determinato:

Costi del Gestore		€ 336.858,00
Costi del Comune		€ 205.248,00
Di cui:		
IVA gestore Conser VCO	€ 34.770,00	

Considerato che dal suddetto costo di € 542.105,00, ai fini della manovra tariffaria, viene portata in detrazione la somma complessiva di € 21.756,63, così determinata:

Detrazioni parte fissa di cui al comma 1.4 determina Arera n. 2/DRIF/2021		€ 12.000,00
Detrazioni parte variabile di cui al comma 1.4 determina Arera n. 2/DRIF/2021		€ 9.756,63

Rilevato quindi che il **costo complessivo da coprire con la TARI, come da PEF 2025 Manovra Tariffaria**, ammonta complessivamente ad **€ 520.348,74**, così come rilevabile anche dal su richiamato allegato A;

Dato atto che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile è la seguente:

- Totale componenti di costo fisso: € 217.437,82;
- Totale componenti di costo variabile: € 302.910,92;

Rilevato che:

- il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D. P. R. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, come previsto dall'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 n. 147, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Considerato opportuno fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd in modo differenziato fra le diverse categorie, ma entro i valori minimi e massimi, in modo da calmierare il più possibile gli scostamenti tariffari che alcune categorie hanno inevitabilmente dovuto subire con i diversi metodi di calcolo che si sono susseguiti negli anni (TARSU, TARES, TARI);

Considerato che:

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere

indicate a valle del PEF; riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe così che, per tale aspetto, rimane applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione delle tariffe TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuti come dettagliatamente illustrato nella relazione allegata alla presente deliberazione (allegato B) che ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche verrà ripartito sulla scorta della quantità di rifiuti prodotti che viene determinata per le utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e per le utenze domestiche come differenza tra il totale dei rifiuti raccolti e la quantità attribuita alle utenze non domestiche; pertanto alle utenze domestiche viene addebitata una quota pari all'**87%** dei costi complessivi e alle non domestiche il restante **13%** come da seguente prospetto:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\acute{O}Td = Ctuf + Ctuv$ € 429.170,39	% costi fissi utenze domestiche	87,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \acute{O}TF \times 87,00\%$	€ 189.170,90
		% costi variabili utenze domestiche	87,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \acute{O}TV \times 87,00\%$	€ 263.532,50
Costi totali per utenze NON domestiche	$\acute{O}Tn = Ctnf + Ctnv$ € 64.128,91	% costi fissi utenze non domestiche	13,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \acute{O}TF \times 13,00\%$	€ 28.266,92
		% costi variabili utenze non domestiche	13,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \acute{O}TV \times 13,00\%$	€ 39.378,42

Visto il prospetto delle tariffe TARI anno 2025, diviso per categoria di utenza, inserito all'interno della relazione allegato B alla presente deliberazione, e dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2025;

Ritenuto opportuno approvare anche la tariffa giornaliera della tassa rifiuti determinandola in base alla corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 di conferma dell'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che stabilisce che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza per anno e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- il D.P.C.M 21/01/2025, n. 24, che ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025, a tutela degli utenti domestici che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale;
- la deliberazione ARERA 1 aprile 2025 133/2025/r/rif che introduce la componente tariffaria UR3 pari ad € 6,00 per utenza per il finanziamento del bonus sociale;

Considerato che, come previsto dall'art. 1, comma 688 della legge 147 del 2013, gli enti locali devono stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e che il Comune di Gignese, per l'anno 2025, prevede due rate come sotto specificato:

- **I Rata**, entro il **02 Settembre 2025**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto calcolato con le tariffe TARI 2024;
- **II Rata e Rata Unica**, entro il **02 Dicembre 2025**, l'importo sarà pari al saldo del dovuto nell'anno, conteggiato con le tariffe TARI 2025;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 1, comma 444, Legge n. 228 del 2012;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;

Visto:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Il Consigliere di Minoranza Pedrani Massimo interviene sottolineando che sussiste il problema dei cestini pieni e che occorre risolverlo.

Il Consigliere di Minoranza De Giorgi Valentina chiede se vi sia la possibilità di aumentare la presenza di telecamere per monitorare alcune aree dove depositano i rifiuti.

Il Sindaco afferma che vi siano già sufficienti telecamere che permettono di avere il Territorio sotto controllo. Tutte le vie di accesso al Comune sono presidiate con impianti di videosorveglianza.

La consigliera di minoranza Attanasi Simona dichiara voto contrario non per l'operato dell'Amministrazione, che ha preso atto dell'aumento disposto da Arera, quanto per indignazione nei confronti di un sistema che comporta continui aumenti del servizio.

Con voti favorevoli 9
astenuiti 0
contrari 2 (Pedrani Massimo e Attanasi Simona)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto espresso:

- 1) Di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025 come da prospetto allocato all'interno della Relazione di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dalla manovra tariffaria del PEF 2025 allegato A al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Di approvare la tariffa giornaliera della tassa rifiuti in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- 4) Di approvare le scadenze di pagamento della tassa rifiuti dell'anno 2025 e precisamente:
 - **I Rata** entro il **02 Settembre 2025**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto calcolato con le tariffe TARI 2024;
 - **II Rata e Rata Unica** entro il **02 Dicembre 2025**, l'importo sarà pari al saldo del dovuto nell'anno, conteggiato con le tariffe TARI 2025;
- 5) Di disporre, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, che il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia, venga inviato per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- 6) Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 10 astenuti 0 contrari 1 (Pedrani Massimo), immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE DELLE
SCADENZE PER I PAGAMENTI TARI ANNO 2025**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Gignese, li 12-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to RAG. Rosita Mari

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE DELLE
SCADENZE PER I PAGAMENTI TARI ANNO 2025**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Gignese, li 12-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to RAG. Rosita Mari

Letto, confermato e sottoscritto

II SINDACO
Firmato digitalmente
F.to VINCENZO TITONE

II SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to Matteo Lanino